

Monia Ciravegna

Damanhur e il lavoro senz'anima

Il lavoro prestato dai “damanhur” in favore della Comunità è pratica devozionale o lavoro subordinato?

Abstract

The Italian legal system presumes that any kind of work activity performed be remunerated, but it does not exclude the possibility that some work activities are carried out for reasons of “affection or benevolence”. Those who claim for an exception based on the atypical nature of the employment relationship must meet a rigorous standard for the burden of proof regarding the exceptional motivation of the employer. However, there are cases in which identifying this motivation proves to be particularly difficult. This is evidenced in the case of the services rendered by members of the Damanhur Community Federation, in compliance with the general principle according to which work has spiritual value and is an instrument of “giving of oneself to others”. The paper begins from the examination of a complex legal dispute involving a former member of Damanhur who made financial claims against the community for work performed there over the approximately twenty-five years of her stay. The intention is to highlight how the current legal system is unable to adequately regulate such complex realities, where a group of people who share a spiritually oriented life project establish a voluntary organization intended to guarantee its members mechanisms of solidarity and mutual help.

Keywords: Damanhur, Spirituality, Employment, Volunteering, Intentional Community.

Abstract

L'ordinamento giuridico italiano presume che l'attività lavorativa sia prestata a titolo oneroso e pur non escludendo la possibilità che alcune attività siano svolte per mero motivo di “affezione o benevolenza”, impone a chi sostenga la natura eccezionale del rapporto lavorativo di assolvere a un rigoroso onere della prova circa l'eccezionale motivazione che anima il prestatore. Vi sono casi in cui tuttavia l'individuazione di tale motivazione si rivela particolarmente ardua, come nel caso delle prestazioni rese dai suoi aderenti alla Federazione di Comunità Damanhur, in ossequio al generale principio per cui il lavoro ha valore spirituale ed è strumento di “donazione di sé agli altri”. Nel presente contributo, partendo dall'esame di una complessa vertenza giudiziaria che ha interessato una fuoriuscita da Damanhur che avanzava pretese economiche nei confronti della comunità per il lavoro prestato in suo favore nei circa venticinque anni di permanenza, si intende porre in evidenza come l'attuale ordinamento giuridico non sia in grado di regolamentare compiutamente realtà tanto complesse, ove un'aggregazione volontaria di persone che condividono un medesimo progetto di vita fortemente caratterizzato in senso spirituale istituisce un'organizzazione allo scopo di garantire ai membri meccanismi solidaristici e di reciproco aiuto.

Keywords: Damanhur, Spiritualità, Lavoro subordinato, Volontariato, Comunità intenzionale.

1. La Federazione di Comunità Damanhur: un'introduzione

In provincia di Torino, nel territorio che comprende i Comuni di Vidracco e Baldissero Canavese, è stanziata Damanhur¹, una Federazione di Comunità i cui aderenti si ispirano agli insegnamenti di Oberto Airaudi² (nome damanhuriano Falco Tarassaco³, 1950-2013), guida spirituale e fondatore della comunità.

Nel 1975 un gruppo di persone riunite intorno al Centro Horus di Torino, centro culturale di ricerca e documentazione nei campi della parapsicologia, dell'esoterismo, dello spiritismo e delle medicine naturali, decise di applicare al contesto comunitario le proprie esperienze medianiche. Prese così avvio l'“esperimento sociale” damanhuriano, con la creazione di un primordiale stanziamento comunitario nella cittadina di Baldissero Canavese, ove tutt'oggi insiste la cittadella di Damj⁴.

Oggi, a ormai quasi cinquant'anni dalla sua fondazione, l'assetto di Damanhur è più volte mutato, ma l'esperimento sociale non è mai stato abbandonato, tanto da farla ritenere una delle comunità più longeve tra le molteplici sorte negli anni sessanta e settanta del Novecento nel panorama europeo. Essa attualmente conta oltre seicento aderenti, la maggior parte dei quali vive in comunità, dislocate nei diversi “nuclei” che sorgono a Baldissero Canavese ovvero nei comuni limitrofi, cui si sommano centinaia di simpatizzanti in tutto il mondo, che pur non prendendo parte all'esperienza comunitaria, ne animano le attività.

Nella fase di avvio dell'esperimento comunitario, coincidente con il quadriennio compreso tra il 1975 e il 1979, i damanhuriani⁵ utilizzarono tutte le risorse economiche di cui disponevano per l'acquisto dei terreni e l'edificazione dei fabbricati necessari a soddisfare le esigenze del gruppo. Furono così erette abitazioni in regime di *cohousing*, centri di incontro e discussione e persino templi, ove l'esperienza comunitaria degli aderenti poteva esplicarsi grazie allo “scudo” della proprietà privata in capo agli aderenti. Sin dalle origini la comunità Damanhur era infatti animata dall'intento di affrancarsi dalla società civile, raggiungendo non solo un'indipendenza economica, ma altresì un'autonomia ordinamentale.

In attuazione di questo ambizioso progetto è stato creato un vero e proprio “mercato interno”⁶

¹ Il nome Damanhur significa “città della luce” e si richiama all'antica città egizia, DmnHur, abitata da iniziati e studiosi di fenomeni esoterici e dedicata al dio della mitologia egizia Horus.

² Per un approfondimento sugli insegnamenti di Oberto Airaudi si rinvia a Pesco (2017). Per un approfondimento su Damanhur in chiave multidisciplinare si veda tra gli scritti più recenti Palmisano, Pannofino (2023).

³ I membri della comunità al loro ingresso sostituiscono il proprio nome anagrafico con quello di un animale, ovvero un nome mitologico o di spiriti di natura cui è abbinato il nome di un essere vegetale. Con il crescere del numero degli appartenenti, è invalsa la prassi di accostarvi anche un terzo nome, di una pietra o un minerale.

⁴ La scelta del luogo in cui fondare il primo stanziamento comunitario fu tutt'altro che casuale; Damj^l sorge, infatti, nel punto di convergenza delle ‘linee sincroniche’, un reticolo di linee energetiche che “avvolgerebbe il pianeta terra e lo unirebbe all'universo attraverso nove linee maggiori verticali, nove linee maggiori orizzontali e altre linee minori” Berzano (1998). Si tratterebbe, secondo l'Autore di forze energetiche che la scienza moderna non è in grado di misurare, ma che la tradizione cinese conosce da tempo e denomina ‘schiena del drago’, lungo la quale transitano idee, sogni, conoscenze, modi di pensare e forme di vita. A Baldissero Canavese (TO), secondo i damanhuriani convergono e si incrociano quattro delle maggiori linee sincroniche. Per un approfondimento si rinvia a Airaudi (1998).

⁵ Sebbene gli aderenti siano spesso denominati “damanhuriani”, essi preferiscono essere chiamati “i damanhur”, come indicato nel titolo; tuttavia nel presente contributo, al fine di rendere più agevole la lettura e rimarcare la distinzione tra Damanhur comunità e suoi aderenti, è utilizzata la denominazione “volgarizzata”.

⁶ Diffusamente sul tema dell'economia in Damanhur Palmisano, Pannofino (2023: 115 ss.).

ove circola la valuta complementare, il “credito damanhuriano”⁷, e sono scambiati beni e servizi frutto di un sistema produttivo improntato a valori di «solidarietà, condivisione, amore reciproco e rispetto per l’ambiente»⁸.

Allo stesso tempo Damanhur si è inoltre dotata di un proprio ordinamento giuridico, in ossequio al principio *ubi societas, ibi ius*, che evidenzia la coesistenzialità della componente sociale e di quella ordinamentale nelle aggregazioni comunitarie⁹; l’assetto ordinamentale è più volte mutato nel tempo arrivando a delineare oggi una precisa *governance*, con una struttura di governo caratterizzata in senso federale e su base democratica, ove l’amministrazione della giustizia è rimessa ai “Tribunali” con giurisdizione interna¹⁰.

La comunità è divenuta nota in ambiente giuridico per la prima volta nel 1992, quando le autorità italiane scoprirono il Tempio dell’Uomo¹¹, opera ipogea edificata in gran segreto dai damanhuriani scavando l’interno di una collina a partire dall’agosto 1978 nel Comune di Vidracco senza richiedere le necessarie autorizzazioni amministrative¹².

Il nome Damanhur è poi tornato a circolare nelle aule giudiziarie in tempi più recenti, in seguito all’instaurazione da parte di alcuni fuoriusciti di contenziosi innanzi all’autorità giudiziaria italiana volti a far accertare e dichiarare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della comunità, con conseguente richiesta di pagamento delle relative indennità retributive, contributive e previdenziali, problematica sulla quale si incentra il presente contributo.

2. Il tema del lavoro in Damanhur

Prima di addentrarsi nell’esame della vicenda giudiziaria, si rende opportuno un preliminare approfondimento sul tema del valore del lavoro in Damanhur, al fine di coglierne le peculiarità.

I principi fondamentali che governano la vita comunitaria in Damanhur sono oggi rinvenibili nel testo della legge fondamentale, la XI Costituzione, approvata l’11 giugno 2019¹³ a suffragio universale diretto di tutti i componenti della Federazione.

Il documento, la cui struttura ricalca il testo costituzionale italiano, dedica la sua prima parte ai “Principi Etico-comportamentali”, tra cui figura il diritto-dovere per ogni aderente di essere parte attiva

⁷ Per un approfondimento sul tema di veda Ciravegna (2022).

⁸ Come si legge sulla pagina web www.damanhur.org.

⁹ In origine si trattava di un acerbo aggregato di precetti e principi ideali, che si prefiggevano il precipuo scopo di rendere ordinata la vita comunitaria, poi affinati nel tempo e oggi trasfuso in un articolato sistema di fonti normative, gerarchicamente subordinate alla legge fondamentale, l’XI Costituzione di Damanhur, approvata nel 2019

¹⁰ Per una compiuta disamina dell’ordinamento giuridico si veda Palmisano, Pannofino (2023: 75 ss.).

¹¹ La denominazione ‘Tempio dell’Uomo’ era quella in uso al momento del suo ritrovamento, ma oggi l’opera è nota come ‘Templi dell’Umanità’. In <https://www.damanhurblog.com/templi-dell-umanita/templi-dellumanita-virtual-tour/?lang=it>, è possibile compiere un tour virtuale dei templi. Sul valore del tempio come patrimonio materiale si veda Palmisano, Pannofino (2023: 201 ss.).

¹² Le autorità avevano appreso dell’esistenza del Tempio grazie alle dichiarazioni di un ex aderente, che dopo aver lasciato la comunità aveva instaurato una vertenza giudiziaria volta a ottenere un riconoscimento economico per i servizi ad essa resi. Le vicende giudiziarie, penale e amministrativa, che originarono da tale fatto sono riportate in Ciravegna (2020: 32 ss.).

¹³ Il testo, corredato da un commento, è reperibile in AA. VV. (2020).

nello sviluppo di Damanhur, sia sotto il profilo spirituale, sia sotto il profilo materiale. Partecipazione¹⁴ e trasparenza¹⁵ sono i principi che ogni cittadino è chiamato ad applicare nella propria quotidianità, condividendo con gli altri cittadini le proprie “esperienze di vita”¹⁶.

Il lavoro prestato a favore della comunità è inquadrato come strumento di crescita spirituale e donazione di sé agli altri, in un sistema generale in cui ogni apporto ha pari valore, a prescindere dalla concreta mansione svolta. Ad ogni membro della comunità è altresì richiesta una “responsabilità professionale”, nel senso che ogni lavoratore deve avere cura di mantenersi aggiornato e ampliare le proprie competenze, restando “al passo con i tempi”.

La norma di chiusura della prima parte del testo costituzionale è dedicata all’impegno che oggi cittadino è tenuto ad assumere per lo sviluppo di Damanhur, prescrivendo un onere di sostegno dei progetti comunitari attraverso “le proprie risorse e il proprio lavoro”, in proporzione alle disponibilità e al “livello” di cittadinanza scelto¹⁷.

Sebbene non sia più espressamente affermato nel testo “costituzionale vigente”, le funzioni di servizio all’interno della comunità devono essere svolte senza ricerca di vantaggi personali, dunque non in un’ottica di arricchimento personale, ma in vista di una elevazione della comunità¹⁸.

Da questa seppur breve ricostruzione, emerge in tutta evidenza l’importanza che il tema del lavoro rivestite all’interno del sistema Damanhur e le peculiarità con cui è trattato, alla stregua di una pratica devozionale. Si può infatti affermare che un’adesione alla comunità senza l’assunzione dei diritti-doveri connessi al lavoro interno sarebbe gravemente fallace, se non inesistente.

Sotto il profilo materiale, come si avrà modo di approfondire esaminando il contenuto dei provvedimenti giudiziari che hanno animato la vicenda, esistono però due tipi di prestazioni che sono normalmente rese dai cittadini che risiedono stabilmente in Damanhur: l’assunzione degli incarichi necessari all’esistenza stessa della comunità e l’attività di “terrazzatura”.

Rientrano nel primo gruppo, ad esempio, gli incarichi di amministrazione, di insegnamento nelle scuole interne, di pulizia delle parti comuni, di diffusione del pensiero damanhuriano tramite le pubbliche relazioni ovvero la gestione del portale web, e ogni altra attività che possa di volta in volta risultare necessaria. Nella fase primordiale di creazione della comunità gli incarichi erano assegnati dal Governo centrale per espressa previsione costituzionale, mentre attualmente sono frutto di una procedura concertata all’interno del nucleo-comunità di riferimento che tiene conto delle competenze del singolo. A coloro che svolgono questa attività è riconosciuto un corrispettivo in crediti damanhuriani che gli consente di acquistare all’interno della comunità beni e/o servizi.

¹⁴ Il principio di partecipazione attiene alla necessità per ogni cittadino damanhuriano di fare quanto possibile affinché Damanhur si sviluppi spiritualmente e concretamente, “per la felicità dei suoi cittadini e la maggiore ricchezza del mondo”, AA. VV. (2020: 26).

¹⁵ La trasparenza “indica la disponibilità a rendere tutti partecipi delle proprie scelte e dei propri pensieri, considerando ogni esperienza e sentimento individuale parte del patrimonio collettivo. Restano come fondamentali diritti individuali la riservatezza, l’intimità e la sfera personale e, al contrario, sono esclusi comportamenti ambigui e dannosi, considerati contrari ai principi comuni: si chiede a tutti di essere puri e sinceri, senza zone d’ombra”, AA. VV. (2020: 26).

¹⁶ Artt. 2, 3.

¹⁷ Nell’ordinamento interno di Damanhur infatti il grado di adesione alla comunità si riverbera sulla cittadinanza dell’aderente, strutturata a più livelli, da cui dipendono la configurazione dei diritti e degli obblighi comunitari. Per un approfondimento sul tema si rinvia a Palmisano, Pannofino (2023: 89 ss.).

¹⁸ Il principio era invece esplicitato nella nona Costituzione, del 14 dicembre 1998, Palmisano, Pannofino (2023: 75 ss.)

Il secondo gruppo di attività deve il suo nome alle opere cui gli aderenti si dedicavano al tempo dell'edificazione del Tempio dell'Uomo, volte al consolidamento del terreno circostante utilizzando la terra di riporto estratta dalla collina. Terminata la costruzione il termine è stato mantenuto sebbene abbia assunto un significato più ampio, comprendente oggi ogni attività di interesse comune resa a favore della comunità. L'esecuzione delle opere di terrazzatura costituisce un preciso obbligo per gli aderenti, in passato espressamente previsto nel testo della legge costituzionale¹⁹. Il tempo che ogni damanhuriano deve dedicare alla terrazzatura è altresì variato nel tempo, e si attesta oggi intorno a ventiquattro ore mensili²⁰.

Spostando l'angolo visuale, dunque abbandonando il tema del valore attribuito al lavoro in ambito damanhuriano per analizzarlo con la lente dell'ordinamento giuridico italiano, l'interrogativo che immediatamente viene evocato attiene alla possibilità di sussumere dette prestazioni nell'ambito del lavoro volontario e gratuito prestato *affectionis vel benevolentiae causa*, dunque sottraendole alle ordinarie regole che governano il rapporto di lavoro subordinato.

3. La regolamentazione civile del lavoro prestato *affectionis vel benevolentiae causa*

L'ordinamento italiano all'art. 2094 c.c. definisce lavoratore subordinato colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando in favore di essa il proprio lavoro, sia esso intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. La subordinazione²¹ del lavoratore al potere direttivo e organizzativo dell'imprenditore, che assume così la veste di datore di lavoro, sono gli elementi chiave per distinguere il lavoro subordinato dal lavoro autonomo²².

La prestazione manuale o intellettuale è normalmente svolta allo scopo di ricevere un corrispettivo, così dando luogo a un sinallagma contrattuale²³ caratterizzato dallo scambio di attività lavorativa contro retribuzione. Come è stato evidenziato in dottrina, infatti, "l'*homo oeconomicus* ... segue la logica del *self-interest*, e opera nel mercato che, regolato dalla cultura del contratto, è il luogo della non gratuità"²⁴.

Ciò non toglie, tuttavia, che un'attività, pur astrattamente idonea a costituire prestazione di lavoro subordinato, possa in alcuni casi essere ricondotta a un diverso rapporto, istituito *affectionis vel benevolentiae causa*, e dunque animato non già da scopo retributivo, quanto piuttosto dal perseguimento

¹⁹ Come previsto dall'art. 4 della X la X Costituzione di Damanhur del 2007.

²⁰ Cardano, Pannofino (2015: 111).

²¹ La subordinazione utile ai fini del distinguo è la cosiddetta "subordinazione organizzativa", non quella "tecnica", in quanto si ha riguardo all'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale del datore di lavoro, piuttosto che alle direttive tecniche che quest'ultimo può o meno impartire al lavoratore in merito alla materiale esecuzione della prestazione. Roppo (2013: 765).

²² Roppo (2013: 764).

²³ Il sinallagma dà luogo a due obbligazioni reciproche: un'obbligazione di fare, avente ad oggetto la prestazione lavorativa; un'obbligazione di dare, che consiste nell'erogazione della retribuzione. In tal senso Pastorelli (1991: 191 ss.).

²⁴ Nappo, Verde (2010: 495).

di ragioni o circostanze di tipo affettivo, solidaristico, ideologico e religioso, e dunque caratterizzato da gratuità²⁵.

Il “motivo di affetto e benevolenza” che può animare il prestatore può derivare da *affectio familiaris*, ipotesi che più spesso ha interessato la giurisprudenza italiana²⁶, ma può altresì essere originato da finalità ideali o religiose. In questo caso, meno frequente, ad animare il prestatore è la condivisione di un’ideologia o di una fede al punto tale da voler contribuire, con la propria attività, all’unico scopo di arricchire il beneficiario. Un esempio ricorrente, che peraltro è stato direttamente affrontato dalla giurisprudenza, è quello dell’attività, non di culto, svolta dal religioso in favore della congregazione di appartenenza e in conformità ai voti pronunciati²⁷.

Sebbene la giurisprudenza in argomento non sia particolarmente ricca, la Corte di Cassazione già negli anni ottanta²⁸ del secolo scorso aveva avuto modo di chiarire che la fattispecie tipica del rapporto di lavoro subordinato è caratterizzata non solo dagli estremi della collaborazione e della subordinazione, ma anche dell’onerosità della prestazione. Sarebbero questi i tre indici da indagare ogni qualvolta si dibatta in merito alla natura del rapporto tra prestatore e beneficiario dell’attività, a nulla rilevando la relazione che intercorre tra le parti. Così con riguardo al lavoro prestato dal religioso a favore della propria congregazione, è stata decretata l’irrelevanza dello *status* dell’agente, incapace, di per sé solo, di limitarne la capacità di assumere la veste di lavoratore subordinato. Solamente nell’ipotesi in cui una determinata attività non sia eseguita con spirito di subordinazione né in vista di adeguata retribuzione, ma *affectionis vel benevolentiae causa*, in omaggio a principi di ordine morale o religioso o in vista di vantaggi che si traggano o si spera di trarre dall’esercizio dell’attività stessa, non sarebbe configurabile un rapporto di lavoro subordinato²⁹.

L’assunto è stato ribadito a breve distanza di tempo anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, evidenziando che la presunzione di onerosità delle prestazioni lavorative può essere superata dalla dimostrazione della ricorrenza di una causa gratuita, strumentale al perseguimento di finalità diverse dal percepimento di un corrispettivo, quali bisogni di tipo affettivo, religioso, morale o sociale. In tal caso il lavoratore non potrebbe invocare le disposizioni inderogabili che tutelano il diritto alla retribuzione, in quanto previste con esclusivo riguardo al rapporto di lavoro a titolo oneroso³⁰.

La giurisprudenza di legittimità degli anni ottanta del ‘900 aveva quindi espressamente ammesso, in linea generale, l’esistenza di rapporti lavorativi difformi dal modello tipico del rapporto di lavoro subordinato svolto a titolo oneroso, ritenendo meritevole di tutela da parte dell’ordinamento anche il

²⁵ Per una ricostruzione del concetto di gratuità della prestazione lavorativa si veda Pennisi (1985: 233 ss.), ma altresì Nappo, Verde (2010), in cui ben si evidenzia come l’assenza di corrispettivo (in denaro o in natura) non è sufficiente a qualificare un’attività come gratuita.

²⁶ Per una ricostruzione dettagliata si veda Spagnoli (2002: 672 ss.).

²⁷ In tal senso Cass. civ., sez. lav., ord. n. 16774 del 7 novembre 2003, in *Foro italiano*, 2004, 722, e Cass. civ., sez. lav., sent. n. 17096 del 2 dicembre 2002, in *Foro italiano*, 2003, I, 1812.

²⁸ Cass. civ., sez. lav., sent. n. 2987 del 13 maggio 1982, in *Foro italiano*, 1982, 39.

²⁹ Secondo la Corte “la configurabilità dello svolgimento a titolo gratuito di una prestazione obiettivamente lavorativa, come tale al di fuori del contratto di lavoro in senso tecnico, non trova ostacolo nelle norme costituzionali (art. 36) e del codice civile (artt. 2094, 2099, 2113 e 2126) che presuppongono l’onerosità del rapporto, in quanto le stesse, attenendo alla figura tipica del contratto di lavoro, non escludono l’ammissibilità di una prestazione lavorativa con le caratteristiche suindicate, la cui pattuizione è consentita all’autonomia privata”.

³⁰ Cass. civ., s.u., sent. n. 2007 del 22 marzo 1983, in *Giustizia Civile Mass.*, 1983, III.

lavoro svolto per motivi idealistici o solidaristici, con deroga della disciplina ordinaria³¹.

La giurisprudenza più recente si è spesso pronunciata in relazione all'attività didattica o sanitaria svolta dal religioso non alle dipendenze di terzi, ma nell'ambito della propria congregazione e quale componente di essa. In tal caso, agendo il prestatore secondo i voti pronunciati, non si è in presenza di una prestazione di attività di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 2094 c.c., ma si tratta di "opera di evangelizzazione *religionis causa*, in adempimento dei fini della congregazione stessa, regolata esclusivamente dal diritto canonico, e (che - NdA) quindi non legittima il religioso alla proposizione di domande dirette ad ottenere emolumenti che trovano la loro causa in un rapporto di lavoro subordinato". Per i giudici di legittimità detta attività "è resa in virtù di una libera scelta del religioso il quale, attraverso i voti di obbedienza, povertà e diffusione delle fede, accetta di svolgerla senza un corrispettivo economico, ... (ed) il carattere di normale onerosità del rapporto di lavoro non riguarda le prestazioni svolte all'interno della comunità religiosa, sotto l'unico stimolo di principi morali, senza la tipica subordinazione e fin dall'origine senza prospettive di retribuzione"³². In simili ipotesi due sono gli elementi che giovano a qualificare la prestazione come eseguita *affectionis vel benevolentiae causa*: il voto assunto dal prestatore - spesso congiuntamente di povertà e assunzione di specifiche attività - e il fatto che l'attività sia svolta per realizzare i fini dell'organizzazione di appartenenza. Assumendo un impegno tramite il "voto", il lavoro svolto dal prestatore in conformità ad esso e a favore dei fini dell'organizzazione è dunque espressione dell'adempimento di un dovere morale e, come tale, non legittima il lavoratore ad avanzare richieste di tipo patrimoniale nei confronti dell'organizzazione di appartenenza.

Se in astratto la distinzione tra lavoro subordinato a scopo retributivo e attività prestata "*religionis causa*" alla luce della richiamata giurisprudenza può sembrare di agevole comprensione, la sua applicazione al caso in esame è tutt'altro che agevole; sebbene sia evidente la motivazione spirituale che anima il prestatore damanhuriano, comune sia alla terrazzatura che all'assunzione degli incarichi comunitari, con riguardo alle seconde l'attività non parrebbe potersi ritenere svolta in assenza di corrispettivo, sebbene l'erogazione di crediti damanhuriani non sia una retribuzione in senso tecnico. A ciò si aggiungono le difficoltà legate all'individuazione della ragione che anima il prestatore, che in quanto legata alle forme di espressione della spiritualità damanhuriana, risulta di difficile comprensione se indagata avendo ad esempio i tradizionali modelli di *affectio religionis causa*.

Le evocate difficoltà interpretative sono emerse in tutta evidenza nel "caso Lepre", giunto al suo epilogo nel 2021 dopo oltre un decennio di contenzioso.

³¹ Di avviso opposto era, invece, la Corte di Giustizia Europea che in una decisione del 1986 ha ritenuto che l'attività missionaria svolta da un religioso su incarico dell'istituto religioso di appartenenza dovesse essere considerata attività lavorativa seppur non retribuita, con conseguente diritto del lavoratore al trattamento pensionistico (sentenza 23/10/1986 causa n. 300/84).

³² Cass. civ., sez. lav., ord. n. 16774 del 7 novembre 2003, in *Foro italiano*, 2004, 722. Nel caso di specie si trattava di una suora cattolica che aveva convenuto in giudizio l'istituto di appartenenza per vedersi riconosciute le somme maturate nell'esercizio delle attività di insegnamento catechistico ed assistenza ai malati. L'istituto aveva prodotto in giudizio la "regola" interna da cui risultava che le predette attività rappresentavano espressamente una finalità della struttura ed ove era previsto che "la Religiosa che legittimamente lascia l'Istituto o ne è legittimamente dismessa non può esigere nulla dall'Istituto per qualunque attività vi abbia compiuto". In senso conforme Cass. civ., sez. lav., sent. n. 17096 del 2 dicembre 2002, in *Foro italiano*, 2003, I, 1812.

4. La vicenda giudiziaria: il caso “Lepre”

Venendo al merito della vicenda giudiziaria evocata, il caso trae origine dal ricorso promosso da una fuoriuscita (nome damanhuriano Lepre) che asseriva innanzi alla sezione lavoro del Tribunale ordinario di Ivrea di aver svolto attività lavorativa a favore della comunità nei circa venticinque anni di permanenza in essa (dal 1983 al 2007)³³ e chiedeva che tale rapporto fosse accertato e dichiarato integrante un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con tutte le conseguenze che ciò comporta in termini retributivi, previdenziali e contributivi, oltre ovviamente al diritto all’indennità di fine rapporto legislativamente prevista.

La ricorrente conveniva in giudizio non solo quella che negli atti è denominata Associazione Federazione Damanhur³⁴, ma anche personalmente Oberto Airaudi, in proprio e quale fondatore dell’associazione³⁵, chiedendo che fossero condannati, ciascuno per quanto di loro spettanza, al pagamento di una somma complessiva pari a circa cinquecentomila euro.

I convenuti resistevano alle domande della ricorrente e ne chiedevano la reiezione, articolando la loro difesa lungo due direttrici sostanziali: a) il difetto di legittimazione passiva del fondatore della comunità; b) la riconducibilità dell’attività svolta dalla ricorrente all’ambito della gratuità e volontarietà, poiché resa “in piena e perfetta adesione al modello spirituale e di vita” che ispira Damanhur.

Il giudice di prime cure³⁶ in apertura alla parte motiva della decisione immediatamente sottolinea le peculiarità della comunità Damanhur³⁷ e le difficoltà connesse al suo inquadramento giuridico, ma non manca di evidenziare come la comunità non possa sottrarsi alle norme, spesso inderogabili, del diritto comune del lavoro.

Il primo nodo da sciogliere per il giudice riguarda il ruolo di Oberto Airaudi e la possibilità di riconoscere in capo al medesimo una responsabilità giuridica rispetto alle allegazioni della ricorrente in ossequio alle disposizioni civilistiche che disciplinano le obbligazioni assunte dalle associazioni non

³³In particolare si trattava di attività di insegnamento presso la scuola interna al Centro Damanhur, di responsabile della Scuola di Meditazione, Re Guida della comunità negli anni 1997 - 1998, e successivamente di addetta alle pubbliche relazioni nazionali ed internazionali.

³⁴ Il legale rappresentante dell’Associazione Federazione Damanhur, qualificata come associazione senza scopo di lucro, è soggetto diverso dall’Airaudi.

³⁵ Nel corso del giudizio la ricorrente precisava che le rivendicazioni economiche dovevano intendersi rivolte al Sig. Oberto Airaudi personalmente per il periodo intercorrente tra il 1983 e il 1996, mentre le richieste relative al periodo successivo dovevano intendersi rivolte all’Associazione Federazione Damanhur, la cui fondazione risale al 5 aprile 1996. Emergeva, infatti, nel corso del giudizio che prima di tale data esistevano solamente diverse comunità costituite in associazione, poi “federatesi” dando origine al nuovo soggetto giuridico, all’interno del quale Oberto Airaudi non aveva, di fatto, assunto alcuna carica giuridica.

³⁶ Trib. Ivrea, 27 gennaio 2011, n. 20, in appendice a Ciravegna (2020: 250 ss.).

³⁷ Si legge a pagina 4 della decisione che la comunità “abbracciando a 360 gradi i diversi aspetti (se non tutti) della esistenza umana (religioso, lavorativo, etico, sociale e finanche economico) propone ed attua senza dubbio un modello di società improntato ... alla piena condivisione, da parte degli aderenti, di ognuno di questi momenti personali ed esistenziali. Questa intenzione si è di fatto tradotta nella costruzione di un modello di Comunità Sociale fortemente strutturata ed organizzata, anche sotto il profilo politico, economico ed amministrativo, che, di fatto, rendono Damanhur un piccolo mondo a sé stante, insediato in preciso territorio, tendenzialmente autosufficiente rispetto al mondo esterno (all’interno della comunità vi sono abitazioni, scuole, strutture mediche, una banca con moneta coniata, strutture economiche e servizi per tutti i suoi “cittadini”).”

riconosciute³⁸. Il dato, seppur incontestato, che egli sia il fondatore di Damanhur è ritenuto irrilevante ai fini del decidere, trattandosi di una “carica” cui non consegue una precisa qualifica giuridica. Dall’esperita istruttoria era tuttavia emerso che l’Airaudi non avrebbe mai speso il nome dell’Associazione, e pur avendo impartito alla ricorrente precise direttive di lavoro, egli non potrebbe ritenersi datore di lavoro in proprio, in quanto “l’adepto obbedisce all’Airaudi ... in veste ... di soggetto cui egli si è fideisticamente affidato, esulando, quindi, tale obbedienza dal vincolo di sinallagmaticità tipico del rapporto di lavoro in senso stretto”³⁹.

Il Tribunale di Ivrea affronta poi il merito della vicenda.

La ricorrente aveva allegato di aver svolto diverse attività lavorative nel corso della sua lunga permanenza a Damanhur⁴⁰, il cui svolgimento, confermato dai numerosi testimoni escussi⁴¹, non era stato contestato dai resistenti, che ne chiedevano unicamente la diversa qualificazione; di conseguenza la decisione del giudice di prime cure si incentra non già sull’accertamento dello svolgimento dell’attività, quanto sulla sua possibile qualificazione in termini di lavoro subordinato.

Il giudice del lavoro non manca di rilevare che la ricorrente prestava due tipi di attività all’interno della Comunità, l’una, denominata “terrazzatura” in esecuzione di un preciso precetto spirituale, e l’altra, previamente concordata con l’Associazione convenuta, per la quale percepiva un compenso in “crediti” damanhuriani⁴². Posta tale premessa fattuale, solo in merito al secondo tipo di attività il Tribunale di Ivrea ritiene sussistere il tipico sinallagma contrattuale che caratterizza la subordinazione lavorativa. In proposito nella pronuncia si legge che “è fuorviante ... e sostanzialmente inutile, il tentativo della Federazione volto a provare a monte la particolare causa volontaristica e liberale che avrebbe connotato il rapporto per dimostrarne, a valle la gratuità, per la semplice constatazione che quel rapporto non era affatto gratuito, perché retribuito con prestazioni economiche regolari e proporzionali al lavoro svolto ... le particolari motivazioni spirituali e sociali che pur certamente hanno mosso la (ricorrente - NdA) nel partecipare al progetto di vita Damanhur, (sono - NdA) ... solo un indizio che avrebbe dovuto portare, a sua volta, a dimostrare la gratuità della prestazione (mentre - NdA) nel caso di specie si è raggiunta la prova diretta piena e positiva che le prestazioni rese dalla (ricorrente NdA) non erano affatto gratuite”.

L’accertato versamento di una retribuzione a favore della ricorrente ha pertanto, secondo i giudici di prima istanza, valore dirimente nella ricostruzione del rapporto esistente tra le parti nei termini della subordinazione. In altri termini l’esistenza di un corrispettivo esclude in radice che possa trattarsi di

³⁸ È evidente dal passaggio motivazionale come il Tribunale di Ivrea non abbia dubbi nel ricondurre l’Associazione Federazione Damanhur all’alveo delle associazioni non riconosciute. Il richiamo è all’art. 38 c.c., in base al quale delle obbligazioni contratte da un’associazione non riconosciuta risponde solo il fondo comune se assunte da colui che rappresenta l’ente; una responsabilità personale è individuata solo in capo al “rappresentante apparente”, ossia colui che si presenti come agente in nome e per conto dell’associazione, pur non avendone la giuridica rappresentanza.

³⁹ Come si legge a pagina 6 della decisione.

⁴⁰ Ella asseriva di aver svolta l’attività di maestra elementare dall’aprile a giugno 1996, di responsabile della scuola di meditazione dal luglio 1996 al novembre 1997, di Regina Guida dal novembre 1997 al dicembre 1998 e infine di addetta alle pubbliche relazioni nazionali e internazionali dal gennaio 1999 al febbraio 2007.

⁴¹ Nel giudizio furono rese molteplici testimonianze, sia da parte di persone che al momento della deposizione appartenevano alla comunità, sia da parte di fuoriusciti, tutte concordi sul punto dell’avvenuto svolgimento dell’attività lavorativa da parte della ricorrente, ma in contraddizione sulle ragioni che animavano la prestatrice, valutazione che certamente risentiva della perdurante condivisione o meno dei principi damanhuriani.

⁴² Valuta convertibile in qualunque momento in moneta avente corso legale, con tasso di cambio uno a uno (un euro equivale a un credito).

prestazioni rese *affectionis vel benevolentiae causa*, cui sono invece riconducibili le sole attività svolte nell'ambito della cdt. terrazzatura. Fondamentale è, in particolare, un passaggio della decisione in cui si afferma: “non si intende in questa sede negare, né si sottovalutano certamente, le complesse motivazioni che di fatto hanno governato dall'esterno questo particolare rapporto di scambio, le quali nell'intimità della volontà dei singoli adepti sono mosse da intendimenti di vita più ampi di quelli che normalmente animano le scelte di un lavoratore comune, ma è indubbio che tali intime convinzioni, per quanto condivise ed accettate dalle parti stesse del rapporto, devono considerarsi assolutamente neutre ed irrilevanti rispetto alla struttura giuridica e causale dello stesso, la quale, calata nella realtà del nostro ordinamento in cui la stessa è chiaramente inserita, è, di fatto, quella di un normale rapporto di lavoro”⁴³.

Alla luce di tale impostazione, esclusa la natura volontaria e gratuita della prestazione lavorativa, accertato il vincolo di subordinazione, il Tribunale conclude condannando l'Associazione Federazione Damanhur al pagamento in favore della ricorrente del solo trattamento di fine rapporto⁴⁴, oltre alla regolarizzazione contributiva e previdenziale della lavoratrice, respingendo tutte le ulteriori domande⁴⁵.

Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello sia la lavoratrice, insistendo nelle richieste atte ad ottenere una condanna di Oberto Airaudi per il periodo anteriore al 1996, sia incidentalmente l'Associazione Federazione Damanhur chiedendo che intercorrente tra le parti fosse dichiarato privo dei caratteri del lavoro subordinato.

La Corte d'appello di Torino⁴⁶, con un completo *revirement*, riformava la sentenza di primo grado, respingendo, questa volta, tutte le domande della lavoratrice⁴⁷.

I giudici di seconda istanza in primo luogo qualificano la Federazione Damanhur in senso religioso, essendo annoverata nell'*Enciclopedia delle religioni in Italia*⁴⁸, di cui riportano nella parte motiva della sentenza la descrizione. Muovendo poi dalla premessa che “l'adesione alla comunità sia una adesione totalizzante, spirituale e familiare, ... (in cui - NdA) la condivisione e la solidarietà toccano sia

⁴³Come si legge a pagina 8 della decisione.

⁴⁴ Trattamento di fine rapporto che è stato calcolato dell'anno 1996 all'anno 2007, ossia dalla fondazione dell'Associazione convenuto sino alla fuoriuscita della ricorrente dalla comunità.

⁴⁵ Respinta era anche la richiesta di condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive parametrare al differenziale tra quanto percepito dalla ricorrente e la retribuzione prevista dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro affini alle mansioni svolte. Secondo il Tribunale di Ivrea, infatti, “nell'ambito dell'accertamento di un rapporto di lavoro di fatto, non inquadrato contrattualmente, il contratto collettivo astrattamente applicabile alla fattispecie non è ... norma da applicare, bensì mero parametro di riferimento per stabilire se ed in che misura il lavoratore in oggetto è stato retribuito nella misura minima imposta dalla legge ... idoneo a garantirgli ex art. 36 Cost. una esistenza libera e dignitosa. Orbene la stessa lavoratrice ha ammesso di essere stata pagata in misura variabile in crediti damanhuriani, ... non nega di aver vissuto in tutti questi anni nella Comunità stessa, e studiato a sue spese, coltivando, non soltanto le proprie ambizioni personali, ma anche le proprie inclinazioni artistiche. L'apporto lavorativo da essa prestato all'interno della Federazione veniva, pertanto, ampiamente retribuito non solo mediante una retribuzione in denaro, ma anche attraverso la possibilità di ricevere il supporto materiale da lei stessa cercato e voluto nel momento in cui operò la libera scelta di sposare quel modello di vita comune. Nulla, pertanto, di più di quanto ricevuto nel corso del rapporto può essere preteso, se non quanto, viceversa, dovuto a qualsiasi lavoratore al termine dello stesso, ovvero il Trattamento di Fine rapporto ex art. 2120 c.c.”.

⁴⁶ App. Torino, sez. lav., 31 ottobre 2012, n. 1082, in appendice a Ciravegna (2020).

⁴⁷ La parte motiva della sentenza trascrive materialmente la precedente pronuncia emessa dalla medesima Corte, seppur con diversa composizione collegiale, in relazione a un'analoga vertenza tra un'ex aderente e la Federazione Damanhur, si tratta di App. Torino, sez. lav., 17 novembre 2011, n. 1133, che aveva riformato la pronuncia di primo grado del Trib. Ivrea, 7 ottobre 2010, n. 123; i testi integrali delle pronunce sono reperibili in appendice a Ciravegna (2020: 229 ss. - 241 ss.).

⁴⁸ Introvigne, Zoccatelli, Ippolito Macrina, Roland (2001: 925).

la spiritualità sia gli aspetti più concreti della vita comunitaria-familiare”, concludono che ogni attività svolta all’interno della comunità dai damanhuriani è frutto dell’adesione a questo progetto di vita, liberamente scelto, e che involge ogni istante della vita dall’aderente.

Molto interessante per il tema che ci occupa è il passaggio della pronuncia di secondo grado in cui si afferma “la fattispecie ... appare del tutto assimilabile proprio alle ipotesi delle comunità religiose, non solo cristiane e/o cattoliche, per le quali una costante giurisprudenza anche di legittimità ha sempre ipotizzato una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa. Le attività lavorative svolte (da Lepre - NdA) ..., anche se svolte dietro corrispettivo finalizzato all’espletamento della complessiva vita sociale e politica ed economica della Comunità-Stato, non sono caratterizzate da rapporto sinallagmatico come ritenuto dal primo giudice, in quanto l’attività rappresenta solo una delle diverse e numerose modalità con cui il cittadino partecipa alla comunità medesima ed esplica tutte le sue potenzialità al fine dello sviluppo ulteriore della comunità e del perseguimento e completamento del proprio percorso spirituale all’interno di essa”.

I giudicanti concludono, quindi, che l’attività prestata sarebbe stata “svolta su base essenzialmente volontaria e senza la concretizzazione di alcuna subordinazione” e richiamano a sostegno della propria argomentazione la giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema del lavoro prestato dal religioso⁴⁹. La posizione della ricorrente è così ritenuta analoga all’attività svolta dai frati francescani o dai monaci che si dedicano da mattina a sera alla coltivazione dell’orto e alle attività di cucina per il completo funzionamento della comunità monacale in cui sono inseriti⁵⁰.

La pronuncia di secondo grado muove dalla considerazione che il lavoro prestato dal fedele a favore della propria congregazione religiosa, cui il rapporto tra aderente e comunità Damanhur è equiparato, sia da presumersi prestato *affectionis vel benevolentiae causa* in ragione della mera appartenenza alla congregazione stessa e allo spirito che la anima. Il lavoro del damanhuriano all’interno della comunità è così ritenuto espressione dell’adesione al progetto di vita comunitario e, in quanto tale, non soggetto alla disciplina del lavoro subordinato⁵¹.

La distinzione tra attività eseguita nell’ambito della cd. terrazzatura e all’infuori di essa è dunque

⁴⁹ Cass. civ., sez. lav., ord. n. 16774 del 7 novembre 2003, in *Foro italiano*, 2004, 722. Peraltro si noti che la Circolare Inps n. 51/1995, in coerenza con tale principio, distingue nettamente tra prestazioni rese dai religiosi in favore degli ordini e delle congregazioni di appartenenza (per le quali non sussiste l’obbligo assicurativo), dalle attività rese a terzi - compresi gli ordini religiosi diversi da quello di appartenenza - per i quali, invece, vige tale obbligo.

⁵⁰ La Corte d’Appello sul punto afferma “si entra in Comunità come si può entrare in un ordine religioso, condividendone in toto principi ed azioni e adoperandosi, con il lavoro intellettuale e manuale (si pensi ad esempio al frate francescano che dedica le sue energie lavorative alla coltivazione dell’orto), alla crescita della Comunità. In altre parole, si abbraccia, in un certo senso ... una fede ... non si stipula un contratto sinallagmatico di lavoro per avere sostentamento e assistenza ... in cambio di una qualunque attività manuale”. E poi riprende l’esempio affermando “non si può dubitare che siano svolte *affectionis vel benevolentiae causa* sia l’attività del monaco che si dedica interamente alla preghiera, allo studio dei testi sacri al fine di diffonderli e spiegarli con opera di predicazione e di missionariato, sia l’attività del monaco che si dedica da mattina a sera alla coltivazione dell’orto ed alle attività di cucina proprio per il completo funzionamento della comunità monacale in cui entrambi sono inseriti”.

⁵¹ La ricorrente, secondo il collegio, avrebbe aderito alla comunità volontariamente per abbracciare “un ideale di vita che solo in Comunità le poteva venir permesso ... e sviluppato in un cammino fatto insieme agli altri membri e nell’ottica dei valori ideali posti a fondamento della esistenza stessa della Comunità”.

superata, ritenendo tutte le attività prestate a favore della comunità come parte di un unico progetto⁵², il cui scopo era quello di contribuire allo sviluppo di Damanhur. I giudici d'appello, peraltro, biasimano il giudice di prime cure quando afferma che solo le attività strettamente connesse al culto possano essere considerate svolte *affectionis vel benevolentiae causa*, essendo invece, a loro avviso, considerabile tale “qualunque attività svolta dal membro della Comunità ... per le ragioni stesse che (ne) permettono l'esistere ed il progredire”⁵³.

Irrilevante è per i giudici di seconda istanza il fatto che all'ex aderente fosse riconosciuta una retribuzione oraria del lavoro svolto; a loro avviso la ricorrente si è avvicinata alla comunità per abbracciare una fede, non per svolgere un'attività economica retribuita e l'erogazione di denaro, pur accertata esistente, è da qualificarsi alla stregua dell'adempimento di un'obbligazione naturale. Riprendendo il paragone con le comunità monastiche, i giudici di seconda istanza affermano, infatti, che “questa valutazione non muterebbe nemmeno se il Convento concedesse (al monaco - NdA) una ricompensa, in una moneta speciale, valevole solo all'interno del convento, non essendo questa la ragione per cui entrambi hanno scelto non solo quella attività ma quel tipo di ... vita”. Il pagamento in crediti damanhuriani piuttosto che in moneta avente corso legale nello Stato italiano sarebbe peraltro un ulteriore indice della volontà contraria delle parti a concludere un contratto sinallagmatico.

5. Il discrimine tra pratica devozionale e lavoro subordinato: l'*animus* del prestatore

Nella richiamata vicenda i giudici di merito, pur muovendo dal medesimo quadro probatorio, sono dunque giunti a esiti diametralmente opposti, a riprova di quanto il tema sia particolarmente controverso e quanto possa risultare ardua l'indagine delle finalità perseguite dal prestatore in casi come quello di specie.

La pronuncia di secondo grado, tuttavia, è parsa sin da subito poco convincente, non tanto perché sovrappone la posizione dell'aderente a Damanhur a quella di un religioso, quanto per aver desunto *sic et simpliciter* dall'adesione alla comunità la ragione della qualificazione del lavoro prestato come reso *affectionis vel benevolentiae causa*.

La giurisprudenza di legittimità è infatti da tempo granitica nel ritenere che “ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito *affectionis vel benevolentiae causa* ... (sussistendo - NdA) una finalità ideale o religiosa (in luogo di - NdA) quella lucrativa, che deve essere

⁵² Per giustificare l'interpretazione fornita, i giudici d'appello richiamano anche il testo della X Costituzione di Damanhur, ove, all'articolo 4, si affermava “il lavoro ha valore spirituale ed è inteso come donazione di sé agli altri. Attraverso di esso ciascuno partecipa al progresso materiale e spirituale della popolazione, svolgendo gli incarichi via via necessari”.

⁵³La decisione richiama a fondamento della motivazione è Cass. civ., sez. lav., ord. n. 16774 del 7 novembre 2003, in *Foro italiano*, 2004, 722, ove si afferma che “l'attività didattica o sanitaria svolta dal religioso non alle dipendenze di terzi, ma nell'ambito della propria congregazione e quale componente di essa, secondo i voti pronunciati, non costituisce prestazione di attività di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c., soggetta alle leggi dello Stato italiano, bensì opera di evangelizzazione “*religionis causa*”, in adempimento dei fini della congregazione stessa, regolata esclusivamente dal diritto canonico, e quindi non legittima il religioso alla proposizione di domande dirette ad ottenere emolumenti che trovano la loro causa in un rapporto di lavoro subordinato”.

rigorosamente provata” da colui che si oppone all’operatività della presunzione⁵⁴. Altresì ha più volte avuto modo di evidenziare che la citata presunzione non possa essere vinta dal mero rilievo dell’esistenza di un rapporto di “natura religiosa” tra prestatore e beneficiario, ma al contrario “l’indagine del giudice deve essere prudente, onde evitare che sotto l’aspetto di una prestazione volontaria si dissimuli la sostanziale elusione della legge”⁵⁵.

Così, ad esempio, non è sufficiente che il soggetto lavoratore sia iscritto a un seminario religioso per escludere *tout court* l’onerosità del rapporto di lavoro, occorrendo “la prova rigorosa che la causa del contratto sia l’adesione alle finalità religiose dell’ente e che solo in vista di tali finalità il lavoro venga prestato”⁵⁶.

Al raggiungimento della prova della finalità non lucrativa della prestazione e solo in tal caso, si instaura dunque il regime di eccezione, che estromette il rapporto intercorrente tra le parti dall’ambito della subordinazione per accedere all’alveo del “volontariato”. L’individuazione e l’esame di tale prova non emerge tuttavia dalla motivazione della decisione resa in sede di impugnazione, che pare al contrario fondarsi sulla presunzione inversa.

L’argomentazione della Corte che poggia sul richiamo al caso del francescano, utilizzato in senso analogico, neppure convince, per diverse ragioni. In primo luogo perché il religioso compie dette attività in adempimento a specifici voti, tra cui figura quello di povertà, e aderisce a un ordine mendicante che vive di offerte e del suo lavoro, circostanza evidentemente incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa a scopo remunerativo, mentre in Damanhur non è previsto un simile voto, ma al più un “voto” di donazione di sé agli altri. In secondo luogo perché il lavoro prestato dal francescano non è retribuito dall’ordine con un ristoro in denaro, essendo previsto unicamente il sostentamento primario in suo favore, mentre in Damanhur l’aderente percepisce una somma di denaro parametrato all’attività svolta, che sebbene non sia erogata in moneta avente corso legale, è pur sempre spendibile per l’acquisto di beni e/o servizi all’interno della comunità ovvero all’esterno previo cambio valuta.

Inconferente sarebbe altresì il raffronto con quanto percepito dai sacerdoti dall’Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero, in quanto trattasi di un assegno di natura alimentare⁵⁷, non assimilabile a una retribuzione, mentre dalle testimonianze rese è emerso che le somme percepite dalla ricorrente erano di gran lunga superiori all’ordinario ammontare dell’assegno alimentare.

Avverso la pronuncia della Corte d’Appello di Torino l’ex aderente proponeva dunque ricorso per Cassazione, lamentando l’impropria assimilazione della Federazione Damanhur a una comunità religiosa e la totale pretermissione delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado con riferimento alla natura subordinata dell’attività lavorativa.

⁵⁴ Cass. civ., sez. lav., sent. n. 3602 del 20 febbraio 2006, in *Rivista critica di diritto del lavoro*, 2006, 666 ss. Nel caso di specie si trattava di un seminarista che, per seguire gli studi di teologia, aveva aderito al “piano retta” offerto dall’Istituto Avventista di Cultura Biblica, in base al quale egli con il proprio lavoro all’interno dell’istituto avrebbe compensato la retta dovuta per la frequenza. Il lavoro svolto dal seminarista aveva, però, ecceduto quanto necessario a compensare la spesa, ed egli agiva in giudizio per vedersi riconosciuto il compenso per l’attività eccedente. Il Seminario resisteva alla domanda sostenendo che l’intera attività svolta dal ricorrente per l’istituto fosse da ricondurre al lavoro prestato *affectionis vel benevolentiae causa*, in quanto animato non già dal fine di ottenere una retribuzione, ma in rispondenza a un’idea e a un credo religioso.

⁵⁵ Cass. civ., sez. lav., sent. n. 3602 del 20 febbraio 2006, in *Rivista critica di diritto del lavoro*, 2006, 666 ss.

⁵⁶ Cass. civ., sez. lav., sent. n. 3304 del 6 aprile 1999, in *Giustizia civile*, Massimario, 1991, 761.

⁵⁷ Come rilevato in Musselli, Tozzi (2000: 232). Per un approfondimento sul tema si vedano Consorti (2000) e Soligo (2014).

6. La soluzione prospettata dalla Corte di Cassazione⁵⁸

I giudici di legittimità immediatamente evidenziano l'erroneità della decisione impugnata quando presume la gratuità di una prestazione oggettivamente lavorativa “sol perché eseguita a vantaggio d'una associazione avente finalità di natura *lato sensu* culturale o spirituale”, evidenziando come l'assunto, se poteva trovare conforto nella pronuncia richiamata in motivazione dai giudici d'appello⁵⁹, deve ormai ritenersi superato dalla più recente giurisprudenza in argomento, per cui ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro debba essere presunta come effettuata a titolo oneroso, salvo prova contraria⁶⁰.

Nel caso di specie, pertanto, l'Associazione Federazione Damanhur aveva l'onere di provare⁶¹ che la prestazione dell'ex aderente era stata resa in virtù del rapporto di dedizione intercorrente tra le parti e volta al perseguimento dei fini della comunità stessa, senza alcuno scopo lucrativo⁶². Tuttavia la prova di una *causa solvendi* diversa da quella retributiva è invece del tutto mancata, quando avrebbe dovuto essere ancor più rigorosa considerate le erogazioni periodiche eseguite a favore della donna.

Ritenendo gratuita la prestazione lavorativa resa dalla ricorrente in favore dell'Associazione Federazione Damanhur, i giudici di seconda istanza avrebbero operato una “doppia - erronea - presunzione”: dapprima considerando l'Associazione come ente religioso idoneo a essere beneficiario di lavoro prestato *affectionis vel benevolentiae causa*⁶³, e poi ritenendo gratuite le prestazioni rese dalla ricorrente solamente perché compiute a favore di tale ente. A tal fine non giova il richiamo compiuto al contenuto della X Costituzione di Damanhur⁶⁴, privo valore probatorio perché documento espressivo di una mera dichiarazione di intenti: se una simile dichiarazione, peraltro espressa in linea di principio, fosse sufficiente ad escludere l'onerosità della prestazione lavorativa - osservano gli ermellini -, ciò equivarrebbe “ad un inammissibile capovolgimento della presunzione in ragione della mera qualità soggettiva del beneficiario della prestazione di lavoro”.

La Corte ritiene peraltro carente di motivazione anche la qualificazione di Damanhur in termini religiosi, sostenuta dai giudici di seconda istanza senza ulteriori precisazioni, sebbene l'Associazione

⁵⁸ Cass. civ., sez. lav., ord. n. 7703 del 28 marzo 2018, in *Giustizia Civile Mass.*, 2018.

⁵⁹ Cass. civ., sez. lav., ord. n. 16774 del 7 novembre 2003, in *Foro italiano*, 2004, 722.

⁶⁰ Cass. civ., sez. lav., sent. n. 3602 del 20 febbraio 2006, in *Rivista critica di diritto del lavoro*, 2006, 666 ss.

⁶¹ Afferma la Corte sul punto che “grava sulla parte che ne sostenga la riconducibilità ad un rapporto diverso da quello subordinato, con correlativa gratuità della stessa attività, l'onere di una prova tanto più rigorosa di tale assunto quante volte siano provate anche erogazioni periodiche di denaro in favore del prestatore, per le quali quest'ultimo non è tenuto a dimostrare l'insussistenza di un titolo di altra natura, spettando invece all'altra parte la prova di una *causa solvendi* diversa da quella retributiva (cfr. Cass. civ., sez. lav., sent. n. 1024 del 9 febbraio 1996; Cass. civ., sez. lav., sent. n. 3290 del 28 marzo 1998; Cass. civ., sez. lav., sent. n. 4255 del 2 marzo 2004; Cass. civ., sez. lav., sent. n. 7925 del 28 marzo 2017)”.

⁶² E sul punto la Corte richiama ulteriori precedenti giurisprudenziali quali Cass. civ., sez. lav., sent. n. 1024 del 9 febbraio 1996; Cass. civ., sez. lav., sent. n. 3304 del 6 aprile 1999; Cass. civ., sez. lav., sent. n. 4255 del 2 marzo 2004; Cass. civ., sez. lav., sent. n. 1833 del 26 gennaio 2009; Cass. civ., sez. lav., sent. n. 11089 del 3 luglio 2012.

⁶³ Il riferimento compiuto dai giudici della Corte d'Appello di Torino al fatto che Damanhur compare nell'Enciclopedia delle Religioni è ritenuto dalla Corte di Cassazione come fuorviante “perché riguarda un mero dato culturale o sociologico”.

⁶⁴ Costituzione che, è bene rimarcarlo anche se dall'analisi della pronuncia non si evince chiaramente, è per prassi sottoscritta dagli aderenti. Sotto il profilo giuridico è assimilata allo statuto di un'associazione, ossia l'atto che regola la vita dell'ente, il suo funzionamento, l'ordinamento interno e gli scopi sociali.

Federazione Damanhur non sia un ente di culto dotato di personalità giuridica ex legge 1159/1929⁶⁵, né un ente del terzo settore⁶⁶ che persegue finalità caratterizzate in senso religioso. I giudici paiono implicitamente affermare che se dalla connotazione in termini religiosi di una formazione sociale è fatta discendere una conseguenza giuridica, la natura religiosa del gruppo non può essere data per presupposta ma deve essere indagata in concreto. Seppure nel caso Lepre la conseguenza giuridica – presunzione che si tratti di lavoro prestato *affectionis vel benevolentiae causa* – sia radicalmente erronea, al fine di sostenere l’impianto logico-argomentativo della decisione i giudici di merito non avrebbero dovuto ignorare l’indagine circa la natura giuridica o meno del gruppo.

Per tali ragioni la decisione impugnata era cassata con rinvio, in merito al quale la Corte d’Appello di Torino è tornata pronunciarsi nel 2019⁶⁷.

I giudici torinesi in sede di riesame prendono dunque le mosse da una presunzione di onerosità della prestazione, confermano l’assenza della prova contraria cui era chiamata l’Associazione per contrastare le richieste della ricorrente. Inoltre, l’esistenza dell’attività di terrazzatura tenuta distinta dal “lavoro ... con cui ogni cittadino partecipa al progresso materiale e spirituale della Popolazione, svolgendo gli incarichi via via necessari”, è ritenuto un ulteriore elemento capace di confermare la natura retributiva delle azioni ricadenti nella seconda categoria. La Corte ritiene poi sussistere nel caso di specie anche gli altri indici sintomatici della subordinazione di cui all’art. 2094 c.c., seppur in una versione “attenuata connaturata alla peculiarità del contesto comunitario”. La ricorrente era infatti inserita in modo stabile e continuativo nella struttura organizzativa dell’Associazione, alla quale presentava un prospetto mensile delle ore lavorate, necessario ai fini della determinazione del compenso, ma che consentiva altresì l’esercizio di un potere di controllo sull’attività svolta da lei svolta, che ove giudicata inadeguata poteva dar luogo a sanzione.

Gli appelli interposti erano dunque dichiarati inammissibili, con conseguente conferma delle statuizioni di primo grado.

Anche avverso tale ultima pronuncia era promosso ulteriore ricorso per Cassazione, che pur dichiarato inammissibile⁶⁸, ha consentito alla corte di evidenziare come i giudici del rinvio “in ottemperanza al comando espresso dalla sentenza rescindente, abbiano utilizzato i criteri astratti e generali indicati ... ai fini della qualificazione, come subordinato, del rapporto di lavoro intercorso tra le parti”, dunque correttamente valorizzando la circostanza rappresentata dal versamento di un corrispettivo mensile di importo orario fisso, l’inserimento stabile della lavoratrice nella organizzazione dell’Associazione, la continuità della prestazione lavorativa e la sussistenza di un sistema sanzionatorio⁶⁹, hanno “coerentemente ... giudicato onerosa la prestazione lavorativa e quindi la dazione mensile del denaro di natura retributiva”.

La pronuncia ha così posto fine al decennale contenzioso insorto tra le parti, con esito sfavorevole alle ragioni della comunità Damanhur.

⁶⁵ Ai sensi dell’art. 2 della legge 24 giugno 1929 del 1929 e del relativo regolamento di attuazione, approvato con R.D. 28 febbraio 1930 n. 289, è stato istituito l’elenco degli enti di culto diversi dal cattolico dotati di personalità giuridica riconosciuti dal Ministero dell’Interno.

⁶⁶ Ai sensi del d. lgs. 117/2017.

⁶⁷ App. Torino, sez. lav., 15 maggio 2019, n. 243, in *Orientamento Locale - Corte d’Appello di Torino*, punto di accesso giustizia.

⁶⁸ Cass. civ., sez. VI, sent. n. 23538 del 27 agosto 2021, in *Diritto & Giustizia*, fasc. 165, 2021, 1, con nota Ievoli A.

⁶⁹ Una ricostruzione, seppur non recentissima, del sistema sanzionatori damanhuriano è rinvenibile in Paganini (2016).

7. Considerazioni conclusive: le ignorate peculiarità del caso Damanhur, profili di diritto processuale e sostanziale

Esaminando la vicenda avendo contezza delle peculiarità di Damanhur e dei principi che la animano, ben si comprendono le ragioni per cui al damanhuriano che svolge incarichi all'interno della comunità è erogata una somma di "denaro": da un lato per conferirgli potere d'acquisto in relazione ai beni e/o servizi erogati nel "micro-mercato" in cui è inserito; dall'altro per incentivare il funzionamento stesso dell'economia interna, che l'aderente spendendo i crediti damanhuriani ricevuti contribuisce a far crescere. Sin dalla sua fondazione, infatti, Damanhur ambiva all'autosufficienza economica e per tale ragione ha creato un mercato intra-comunitario, incentivato gli scambi tra aderenti e persino coniato a tal fine la moneta complementare⁷⁰. Altrettanto evidenti sono le ragioni che animano l'aderente a scegliere di prestare la propria attività lavorativa in favore della comunità piuttosto che all'esterno, di certo non legate alla mera ricerca di una fonte di guadagno al pari di qualunque altra attività lavorativa remunerata⁷¹.

Alla luce della disciplina individuata come applicabile alla problematica del lavoro prestato dagli aderenti in favore della comunità Damanhur, la soluzione prospettata dall'autorità giudiziaria risulta astrattamente coerente, ma non convince appieno. Solo in parte cogliendo le peculiarità del modello di vita damanhuriano, per risolvere conflitti innegabilmente nuovi, si ricorre a standard "culturalmente sensibili"⁷² quale il concetto di lavoro prestato *affectionis vel benevolentiae causa*, che seppur premesso come riferibile a generici sentimenti di affezione o benevolenza, di fronte al caso esaminato è immediato l'accostamento al "modello" cristiano-cattolico dell'attività, non di culto, svolta dal religioso in favore della congregazione di appartenenza e in conformità ai voti pronunciati. Un modello che a Damanhur "sta stretto", e che finisce per dar luogo a una decisione innegabilmente resa secondo diritto, ma un "diritto difettoso"⁷³, perché si rivela miope nel guardare alla relazione che intercorre tra aderente e comunità.

Le richieste economiche avanzate dai fuoriusciti innegabilmente poggiano sulla rinnegazione di quei principi che un tempo costoro professavano e in aderenza ai quali avevano svolto ben precise scelte di vita. Probabilmente alla contraddittorietà di un simile atteggiamento intendeva dar rilievo la Corte d'Appello di Torino nella pronuncia del 2012, la quale pare biasimare la ricorrente che dopo oltre vent'anni di adesione alla comunità ha instaurato un contenzioso avanzando pretese in antitesi con lo spirito damanhuriano.

Per quanto il biasimo dei giudici torinesi possa trovare condivisione sotto il profilo morale, su di esso non può reggersi la conseguenza giuridica del respingimento delle richieste della prestatrice fondate sulle ordinarie regole sancite dal diritto comune del lavoro. Queste ultime infatti potrebbero trovare deroga, ferme le evidenziate condizioni in punto onere della prova, unicamente ove Damanhur potesse invocare, in ragione di una sua (eventuale) peculiare qualificazione giuridica all'interno

⁷⁰ Nella fase primordiale della creazione di Damanhur l'introduzione del Credito ha consentito di compensare gli scambi interni alla comunità con una valuta alternativa, accumulando a risparmio la moneta avente corso legale.

⁷¹ In Del Re, Maciotti (2013: 139), un membro della comunità afferma a tal proposito: "tutti sapevamo perfettamente cosa stavamo facendo era un lavoro che aveva un altro significato. Che non era quello di guadagnare soldi, di guadagnarsi la pensione".

⁷² Cancellieri, Ricca (2015: 7), ove l'espressione è utilizzata con riferimento al concetto di tollerabilità di cui all'art. 844 c.c.

⁷³ Utilizzano l'espressione di Anselmo (2021: 158).

dell'ordinamento italiano, l'accesso a una normativa speciale che qualifica il lavoro prestato in favore di essa in termini volontaristici.

Il punto non sfugge alla Corte di Cassazione. Nella pronuncia del 2018 esso è tuttavia solo incidentalmente evocato, quando evidenzia che Damanhur non è un ente di culto dotato di personalità giuridica ex legge 1159/1929, né un ente del terzo settore⁷⁴. I giudici di legittimità non si spingono però sino a fornire una definizione giuridica di Damanhur, lasciando sullo sfondo l'implicita considerazione di essa in termini *lato sensu* religiosi, nonostante la ritrosia della comunità (spirituale) a qualificarsi in termini confessionali⁷⁵.

Sebbene la Federazione di Comunità Damanhur si presenti oggi all'osservatore esterno come una formazione sociale stanziata in un territorio determinato, governata da proprie regole e istituzioni, essa non ha ottenuto alcun riconoscimento giudico da parte dello Stato italiano e la comunità si fonda e si regge sul consenso dei suoi aderenti. Per l'ordinamento italiano Damanhur, sotto il profilo civilistico, altro non è che un'associazione non riconosciuta, che agisce nell'ordinamento secondo le norme degli articoli 36 e seguenti del Codice civile italiano, quale forma di espressione della libertà di associazione garantita all'articolo 18 della Costituzione⁷⁶.

Attorno ad essa orbitano poi molteplici soggettività di diritto privato, come le società cooperative che regolano le attività imprenditoriali dei membri della comunità rivolte all'esterno, consentendo la ripartizione dei proventi tra i soci-aderenti. In passato Damanhur si era anche costituita in Consorzio ma oggi ha preferito dare vita a società che accedono alla disciplina giuridica delle imprese sociali⁷⁷. Per il tramite di diverse associazioni (culturali e di promozione sociale⁷⁸), poi, la comunità accede anche ai fondi pubblici derivanti dalla ripartizione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone

⁷⁴ La decisione richiama la disciplina di cui al d.lgs. 117/2017, sebbene di emanazione successiva all'instaurazione del giudizio, noto come Codice degli enti del terzo settore, che ha abrogato le precedenti leggi quadro sul volontariato, oggi confluite nel testo unico.

⁷⁵ I membri della comunità negano fermamente la natura religiosa di Damanhur, ritenendo di aver dato vita ad una comunità 'spirituale' non religiosa. Lo stesso Oberto Airaudi aveva dichiarato "noi non siamo una religione! ... lo abbiamo detto in tutte le salse, ma sempre c'è qualcuno che vuole etichettarci in una maniera o nell'altra", come riporta Introvigne (1990: 88). In Del Re, Macioti (2013) è riportata un'intervista a un aderente che afferma: "a Damanhur ... non c'è una religione, anche se c'è un aspetto spirituale molto forte ... non legato a una religione, ma alla ricerca di un io interiore dell'essere umano". Per il valore da attribuirsi alle dichiarazioni autoreferenziali di Damanhur in termini non religiosi, ma piuttosto spirituali, si rinvia a Ciravegna (2020: 161 ss.), ove è evidenziato come il concetto di religione da cui gli aderenti tendono a prendere le distanze non corrisponda all'attuale significato da attribuirsi alla nozione, risultando piuttosto ancorato ad una visione preconcepita del termine che fa assurgere a modello di riferimento i tre grandi monoteismi, ignorando altre credenze innegabilmente religiose caratterizzate in senso spirituale.

⁷⁶ L'esempio di Damanhur ben si presta a esemplificare quello che Di Prima (2014: 132) denomina il "rifugio" nel diritto comune operato dalle "confessioni religiose del terzo tipo".

⁷⁷ L'impresa sociale è regolata dalla legge 6 giugno 2016 n. 106, modificata nel 2017. Ai sensi della normativa vigente "l'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale". L'art. 2 della legge elenca le attività considerate di interesse generale, tra cui figurano diversi ambiti di azione di Damanhur. L'impresa sociale più famosa riconducibile a Damanhur è certamente la Dhora S.r.l. impresa sociale, con sede in Vidracco (TO).

⁷⁸ In relazione al tema delle associazioni di promozione sociale con finalità di ricerca etica e spirituale come nuove forme di organizzazione religiosa si veda Cavana (2003).

fisiche che ne fanno espressa richiesta all'atto delle dichiarazioni fiscali annuali⁷⁹.

Prescindendo dal ginepraio di figure giuridiche più o meno rappresentative che è possibile rinvenire nel panorama damanhuriano, è tuttavia evidente che si tratta di articolazioni di un unico centro di interessi, astrattamente riconducibile alla 'Federazione Damanhur' in senso ampio: un gruppo connotato da un medesimo assetto valoriale, che ha fornito un'originale risposta – ovvero ha individuato un originale percorso volto alla ricerca di risposte – alle domande legate all'esistenza dell'uomo, coltivando e diffondendo una propria convinzione collettiva al fine di raggiungere un benessere terreno. In ragione di ciò, le azioni poste in essere dagli aderenti in ambito comunitario non sono limitate al mero espletamento di un incarico assunto nell'ambito di una cooperativa o di una associazione connotata in senso damanhuriano, quanto, piuttosto, si pongono come dirette a convergere verso un unico fine, il benessere spirituale degli individui e della collettività.

L'assenza di una qualificazione giuridica di questo articolato soggetto strumentale al raggiungimento del generale fine di Damanhur si riverbera, in casi come quello esaminato, anche sul piano processuale ove si traduce nell'ardua sfida di individuare il soggetto legittimato passivo nei cui confronti avanzare le pretese economiche nascenti dalla normativa comune che regola il diritto del lavoro. Nel caso esaminato, il problema è evidente per il periodo anteriore alla costituzione dell'Associazione Federazione Damanhur, in relazione al quale, esclusa ogni responsabilità del fondatore, le pretese della lavoratrice sono rimaste prive di accoglimento. Il problema potrà peraltro riproporsi in futuro, considerato che l'Associazione Federazione Damanhur è oggi posta in liquidazione⁸⁰, e ciò nonostante continua la prestazione di attività in favore della comunità da parte dei membri, animati dalla mera spontanea adesione al progetto ideale.

Damanhur, come molte altre forme di espressioni del fenomeno religioso e spirituale collettivo, certamente risente dell'incapacità della vigente normativa, ancorata alla vetusta legge sui culti ammessi⁸¹, di valorizzare le specificità dei singoli gruppi⁸², che al contrario si vorrebbero messe in risalto per espressa previsione costituzionale, e ha privilegiato altre vie di affermazione all'interno dell'ordinamento statale, anche “a rischio dell'appannamento dello «specifico religioso»”⁸³.

⁷⁹ Nel novero dei soggetti cui il cinque per mille può essere destinato figurano anche le associazioni di promozione sociale, purché abbiano presentato espressa all'Agenzia delle Entrate italiana. Nell'elenco delle associazioni ammesse alla ripartizione del cinque per mille pubblicato dall'agenzia delle entrate (consultazione febbraio 2023) figurano, ad esempio (tra quelle inequivocabilmente riconducibili a Damanhur): la *Damanhur Firenze Associazione di Promozione sociale*, *Damanhur Modena APS* e l'*Associazione Damanhur Bologna*.

⁸⁰ Lo si denota dall'intestazione della pronuncia Cass. civ., sez. VI, sent. n. 23538 del 27 agosto 2021, in *Diritto & Giustizia*, fasc. 165, 2021, 1.

⁸¹ Legge 1159/1929.

⁸² La stessa locuzione di “culti ammessi” è un residuo della disciplina vigente nello Stato confessionale delineato dallo Statuto Albertino, oggi stridente con i principi di libertà religiosa e di laicità del testo costituzionale; è auspicabile si arrivi presto all'approvazione di una nuova legge, che ad oggi, nonostante plurimi tentativi in perfetto stile bipartisan, non è stata adottata dal legislatore. Frattanto si ricorre a un'applicazione orientata della medesima, in modo tale da renderne il dettato normativo costituzionalmente conforme, come accade per il primo comma dell'articolo 1, che ammette i culti diversi dalla religione cattolica “purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume”: la disposizione, ampliando i limiti stabiliti a livello costituzionale dall'art. 19, viola la legge fondamentale, ma il contrasto è stato risolto con una non applicazione di fatto della disposizione. Per un approfondimento sul tema si vedano, *ex multis*, Di Prima (2014), Barberini, Canonico (2013: 145), Leziroli (2004), con particolare riguardo a contributi di Tedeschi e Finocchiaro, Rimoli (2001: 656).

⁸³ L'espressione è di Di Prima (2014: 132).

Nel solco di questa tendenza si inserisce, a mio avviso, il sostegno che da tempo Damanhur accorda alle proposte di legge⁸⁴ volte a regolamentare le comunità intenzionali⁸⁵, che aggregano persone non legate da vincoli di parentela ma che, mosse da un progetto di vita comune, praticano il *co-housing*⁸⁶ e la condivisione delle risorse economiche. Nell'intento dei promotori la disciplina sarebbe rivolta a quelle "aggregazioni volontarie di cittadini, finalizzate alla realizzazione di un progetto di vita quotidiana, continuato e solidale, caratterizzato dalla ricerca sociale, che può anche essere etica, spirituale ed ecologica", caratterizzate da tre pilasti: a) la condivisione tra gli appartenenti di uno stesso progetto di vita; b) un'organizzazione interna capace di garantire meccanismi solidaristici e di aiuto reciproco; c) l'adozione di uno stile di vita sostenibile, con un ridotto impatto ambientale. Evidente è la perfetta aderenza della riportata definizione al caso Damanhur, che attraverso la disciplina delineata dai progetti potrebbe ottenere una personalità giuridica come organismo a sé stante, distinto dai suoi membri e dalle diverse figure economiche attraverso le quali agisce. Peraltro, i progetti espressamente trattano il tema del lavoro interno, ricondotto all'ambito della prestazione su base volontaria e gratuita.

Sebbene le considerazioni appena prospettate siano confinate al piano delle prospettive *de iure condendo*, pare oltremodo evidente la necessità che realtà come quella di Damanhur, in crescita nel panorama italiano ed europeo⁸⁷, trovino una regolamentazione da parte dell'ordinamento italiano. Un'adeguata disciplina consentirebbe infatti di contemperare due contrapposte esigenze: da un lato permettere loro di esprimere le proprie peculiarità senza agire nell'ordinamento "sotto mentite spoglie", dall'altro evitare che l'amministrazione della giustizia resti imbrigliata nelle maglie dell'individuazione del soggetto munito di personalità giuridica capace di rappresentarle in giudizio.

Bibliografia

- AA. VV. 2020, *XI Costituzione di Damanhur*, Devodama, Vidracco
 AA.VV. 1999, *Costituzione della Federazione di Damanhur*, Damanhur, Baldissero Canavese
 AA.VV. 1999, *La Via Horusiana. Principi, concetti e tradizioni della Scuola di Pensiero di Damanhur secondo gli insegnamenti di Oberto Airaudi*³, Damanhur, Baldissero Canavese
 Airaudi O. 1998, *Le linee sincroniche. Gli scorrimenti energetici del Pianeta*, Damanhur, Baldissero Canavese
 Aldridge A. 2005, *La religione nel mondo contemporaneo. Una prospettiva sociologica*, Il Mulino, Bologna
 Anselmo D. 2021, *Il diritto difettivo e difettoso*, in *Calumet – Intercultural Law and Humanities Review*, 148 ss.

⁸⁴ Una prima proposta fu presentata alla Camera dei Deputati del Parlamento italiano nel novembre 2010 (Proposta di legge C. 3891 presentata alla Camera dei Deputati il 23 novembre 2010 ad iniziativa del deputato Giovanna Melandri (PD)), ma non giunse alla discussione parlamentare; stessa sorte toccò al progetto ripresentato nell'aprile 2014 con alcuni marginali correttivi (Progetto di legge n. C2250 presentata alla Camera dei Deputati il 1° aprile 2014 ad iniziativa del deputato Mirko Busto (Movimento5Stelle)) e al più recente testo del 2020 (Progetto di legge n. C2370 presentata alla Camera dei Deputati il 22 ottobre 2020 ad iniziativa dei deputati Zolezzi, Daga, Micillo, Terzoni e Vignaroli (Movimento5Stelle)), mai giunto alla discussione parlamentare per la fine della legislatura.

⁸⁵ Per un approfondimento sulla nozione sociologica di comunità intenzionale nel panorama americano si rinvia a Miller (2010: 2 ss.), mentre per la sua applicabilità a Damanhur Palmisano, Pannofino (2023: 97 ss.).

⁸⁶ Per un approfondimento sul *co-housing* si rinvia a Guidotti (2013).

⁸⁷ Si ricordano a mero titolo esemplificativo Findhorn (comunità spirituale del Nord della Scozia), le comunità tedesche come Sieben Linden e Zegg, Tamera in Portogallo, le italiane Confederazione dei villaggi elfici distribuiti nell'Appennino Pistoiese e gli Ananda Assisi. Per maggiori informazioni su dette comunità è possibile consultare il sito www.viverealtrimenti.com.

- Barberini G., Canonico M. 2013, *Diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino
- Berzano L. 1998, *Damanzur popolo e comunità*, ElleDiCi, Torino
- Cancellieri A., Ricca M. 2015, *Ubiquità planetaria nei condomini. Microspazi di convivenza, corologia interculturale e diritti umani*, in *Calumet – Intercultural Law and Humanities Review*, 1 ss.
- Cardano M., Pannofino N. 2015, *Piccole apostasie. Il congedo dai nuovi movimenti religiosi*, Il Mulino, Bologna
- Cardano M. 1997, *Lo specchio, la rosa e il loto – Uno studio sulla sacralizzazione della natura*, Seam, Roma
- Cavana P. 2003, *Verso nuove forme di organizzazione religiosa nell'ordinamento italiano: le associazioni di promozione sociale con "finalità di ricerca etica e spirituale"*, in *Diritto Ecclesiastico*, II, 2003, 493 ss.
- Ciravegna M. 2020, *Damanzur: studio giuridico di una comunità spirituale*, Libellula, Tricase
- Ciravegna M. 2022, *Moneta fiduciaria e fiducia nella moneta: il credito damanzuriano*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, *Daimon*, 203 ss.
- Consorti P. 2000, *La remunerazione del clero: dal sistema beneficiale agli istituti per il sostentamento*, Giappichelli, Torino
- Del Vecchio G., Pitrelli S. 2011, *Occulto Italia*, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano
- Di Prima F. 2014, *Le Confessioni religiose del terzo tipo nell'arena pubblica nazionale: problemi, dinamiche e tendenze operative*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 121 ss.
- Fontana G. 2003, *Gratuità e onerosità nei rapporti di lavoro*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2, 240 ss.
- Freni F. 2017, *Codificazione etica e deontologia nei settori del lavoro, del mercato e della finanza. La libertà di coscienza e la transizione dall'oeconomicus corporativismo professionale alla democratica cooperazione interculturale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, *Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, 34/2017
- Gentile M.R. 2008, *Sulla rilevanza della volontà delle parti nel procedimento di qualificazione del rapporto di lavoro (nota a Cassazione civile, 09 maggio 2008, n. 11589, sez. lav.)*, in *Diritto delle relazioni industriali*, 3, 762 ss.
- Guidotti F. 2013, *Ecovillaggi e cohousing*, Terra Nuova, Firenze
- Introvigne M. 1990, *Il cappello del mago. I nuovi movimenti magici dallo spiritismo al satanismo*, SugarCo, Milano
- Introvigne M., Zoccatelli P.L., Ippolito Macrina N., Roldan V., sotto la direzione di, 2001, *Enciclopedia delle religioni in Italia*, ElleDiCi, Torino
- Leziroli G., a cura di, 2004, *Dalla legge sui culti ammessi al progetto di legge sulla libertà religiosa*, Atti del convegno di Ferrara del 25-26 ottobre 2002 – 2004, Jovene, Napoli
- Melo C. (Sparagio R.). 2017, *I segreti del sistema politico di Damanzur, Agorà comunitarie ed elisir di lunga vita sociale*, Devodama, Vidracco
- Miller C. 2016, *Spiritual but not Religious: Rethinking the Legal Definition of Religion*, in *Virginia Law Review*, 102, 833 ss.
- Miller T. 2010, *A Matter of Definition: Just What is an Intentional Community?*, in *Communal Societies, Sociology and Anthropology Journals*, 30, 1
- Musselli L., Tozzi V. 2000, *Manuale di diritto ecclesiastico. La disciplina del fenomeno religioso*, Laterza, Bari
- Nappo N., Verde M. 2010, *Lavoro volontario e gratuità: assenza di retribuzione e motivazioni intrinseche nelle cooperative sociali italiane*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, 3, 487 ss.
- Paganini M.L. 2016, *Gli strumenti di composizione sociale e di sanzione di Damanzur*, in www.conacreis.it
- Palmisano S., Pannofino N., a cura di, 2023, *Damanzur. An Esoteric Community Open to the Word*, Palgrave Macmillan, Gothenburg
- Pennisi F. 1985, *Sulla prestazione gratuita di lavoro*, in *Giurisprudenza italiana*, I, 233 ss.
- Pesco S. 2017, *Falco Tarassaco. Il sogno, il messaggio, l'insegnamento del fondatore di Damanzur*, Devodama, Vidracco
- Roppo V. 2013, *Diritto Privato*, III ed., Giappichelli, Torino, 763-777
- Ricca M. 2013, *Culture interdette. Modernità, migrazioni, diritto interculturale*, Bollati Boringhieri, Torino
- Rimoli F. 2001, *I diritti fondamentali in materia religiosa*, in Nania R., Ridola P., a cura di, *I diritti costituzionali*, Giappichelli, Torino
- Santoro Pastorelli F. 1991, *Nozioni di diritto del lavoro*, Jovene, Napoli

Santoro Passarelli G. 2013, *Diritto dei lavori. Diritto sindacale e rapporti di lavoro*, Giappichelli, Torino
Soligo G., 2014, *Il sistema di sostentamento del clero in Italia e il ruolo dell'Istituto Centrale*, ICSC, Roma
Spagnoli C. 2002, *Note in tema di impresa familiare, lavoro gratuito ed azione di arricchimento senza causa*, in *Diritto di famiglia*, fasc. 2-3, 672 ss.

Monia Ciravegna

Università degli Studi di Torino

Assegnista di ricerca, Dipartimento di Giurisprudenza

Lungo Dora Siena 100, 10153 Torino

monia.ciravegna@unito.it

Publicato online il 20 maggio 2023